

LA NUOVA CONCILIAZIONE DI CUI AL DEL D.LGS. N. 23-2015: IL NUOVO MONITORAGGIO DEI LICENZIAMENTI

di Celeste Vivenzi

Premessa generale

Come previsto dal Decreto Legislativo n. 23-2015 (**tutele crescenti**), al fine di evitare il giudizio è fatta salva la facoltà delle parti di conciliare la controversia con qualsiasi modalità prevista dalla legge.

Il datore di lavoro può pertanto offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni), in una delle sedi protette, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF e che non è assoggettato a contribuzione previdenziale.

La nuova procedura di conciliazione

L'ammontare dell'importo offerto è pari a **1 mensilità** dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare.

L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all'impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta.

Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.

Il nuovo Monitoraggio dei Licenziamenti per i Lavoratori assunti dal 7 marzo 2015

Ai fini del monitoraggio la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto al centro per l'impiego (**da farsi entro 5 giorni**), è integrata da un'ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro **entro 65 giorni** dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione in argomento per la cui omissione è prevista una sanzione che va da euro 100 a 500 euro.

Il **Ministero del lavoro, con la nota del 27.5.2015**, ha comunicato che, a decorrere dal **01.06.2015**, nella sezione **“ADEMPIMENTI”** del portale **“cliclavoro”** è disponibile un’applicazione denominata **“UNILAV_conciliazione”** attraverso la quale tutti i datori di lavoro potranno comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione previsto dal **Decreto Legislativo n. 23/2015**.

I datori di lavoro devono registrarsi al portale e accedere all’applicazione inserendo il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione (questo dato serve a collegare l’offerta di conciliazione al rapporto di lavoro cessato).

La procedura proporrà i dati presenti nel sistema, già comunicati con il modello **UNILAV_Cess**, relativi al lavoratore, datore di lavoro, rapporto di lavoro e dovranno essere compilati soli i seguenti ulteriori campi:

- a) Data di proposta dell’offerta di conciliazione;
- b) Esito (SI/NO) di tale offerta.

In caso di esito positivo occorre indicare:

- 1) la sede, tra quelle previste dalla normativa, presso la quale il procedimento di offerta viene effettuato;
- 2) l’importo offerto;
- 3) l’esito procedimento (SI/NO), ovvero se il lavoratore ha accettato o meno l’importo offerto.

Infine il sistema prevede la possibilità di visualizzare e stampare un riepilogo della comunicazione effettuata.

La recente nota del Ministero Lavoro n. 3845

Il Ministero del lavoro, con la nota 22 luglio 2015, n. 3845, ha ulteriormente precisato che la stessa è dovuta solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore.

Il Ministero ha ricordato che la citata comunicazione è dovuta anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro e non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.

Come per le altre comunicazioni inerenti il rapporto di lavoro, i datori di lavoro possono effettuare tale comunicazione direttamente o per il tramite dei soggetti

abilitati (consulenti del lavoro, avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali abilitati ex lege 12/1979) ovvero tramite i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, le associazioni di categoria delle imprese agricole, le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, le agenzie per il lavoro ed i consorzi e gruppi di imprese, per conto di tutte le imprese del gruppo o consorziate.,

LA TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA NUOVA CONCILIAZIONE PER I LAVORATORI ASSUNTI A FAR DATA DAL 07 MARZO 2015

Assegno nella misura prevista dal Decreto Legislativo n. 23/2015 per evitare il giudizio (<u>sono somme equiparate all'incentivo per l'esodo</u>)	Somme interamente esenti da imposizione fiscale e contributiva
Ulteriori somme offerte al lavoratore per incentivare l'esodo.	Somme da assoggettare a IRPEF con aliquota del TFR
Eventuali somme offerte al lavoratore per clausole di rinuncia a pretese derivanti dal rapporto di lavoro.	Somme da assoggettare a IRPEF (corrente o separata o aliquota TFR e a contribuzione previdenziale e assistenziale

28 luglio 2015
Celeste Vivenzi